

STATUTO

SOCIAL WORK 2.0 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MATERA MT VIA TIMMARI 6

Numero REA: MT - 200254

Codice fiscale: 01349760775

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-05-2023 - Statuto completo	2
--	---



Giuseppe Disalvato
Notario

Allegato "A" atto n. 10.942 repertorio - n. 9.335 fascicolo

STATUTO

TITOLO I: DENOMINAZIONE - DURATA - SEDE

Art. 1 (Costituzione, denominazione e durata)

1.1 E' costituita, ai sensi della Legge 381/91, la società cooperativa sociale a responsabilità limitata denominata **"SOCIAL WORK 2.0 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**.

1.2 Per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile contenente la "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 alla Cooperativa si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

1.3 La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

1.4 La Cooperativa verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai nn. (1), (2), (3), (5), (6) e (7) dell'art. 2484 Codice Civile nonché per la perdita del capitale sociale.

1.5 Nelle ipotesi di crisi determinate da difficoltà temporanee della cooperativa e nel caso di riduzione dell'attività lavorativa, per evitare il rischio di eventuali licenziamenti, la Cooperativa può applicare l'istituto della riduzione o sospensione del rapporto di lavoro e delle reciproche obbligazioni contrattuali. La Cooperativa con delibera del Consiglio di amministrazione può aderire a più gruppi paritetici (art. 2545 septies c.c.) ed anche recedere dai relativi contratti di gruppo.

Art. 2 (Sede)

2.1 La Cooperativa ha sede nel Comune di **Matera** all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2.2 La sede sociale della Cooperativa può coesistere nello stesso unico ufficio e/o locale condiviso con altre distinte e separate attività in genere.

2.3 Con decisione dell'organo amministrativo, la Cooperativa potrà: a) trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso Comune; b) istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e uffici, sia amministrativi che di rappresentanza in Italia e all'estero e tutto ciò non comporta e non comporterà la modifica del presente statuto.

TITOLO II: SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

3.1 La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità, la promozione umana, l'integrazione sociale e lavorativa dei soci e dei cittadini, sviluppando tra di essi lo spirito mutualistico e solidaristico. Essa si configura come **"Società cooperativa sociale a scopo plurimo (A+B)"**, in cui l'attività di Tipo A "Gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi" è connessa con lo svolgimento delle attività di Tipo B "Attività agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate". Tali soggetti svantaggiati costituiranno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori della Cooperativa.

3.2 La Cooperativa, per il perseguimento del proprio scopo ed attuazione dell'oggetto sociale, può: a) svolgere le proprie Attività e Servizi, con terzi e verso terzi, in forma: autonoma, consortile, in associazione temporanea d'impresa e in sub-appalto; b) avvalersi di prestatori occasionali d'opera, di lavoratori autonomi, di imprese, di consulenti e professionisti.

3.3 Possono essere, altresì, essere ammessi a partecipare alle attività della

cooperativa: i soci in genere - i giovani del Servizio Civile Nazionale - gli studenti coinvolti nell'alternanza scuola-lavoro - gli anziani coinvolti nei progetti di valorizzazione dell'invecchiamento attivo - le persone inserite nei percorsi di formazione e lavoro - i minori inseriti nei percorsi socio-educativi - i minori che intendono svolgere apprendistato.

Art. 4 (Oggetto sociale)

4.1 La Cooperativa si propone, in consonanza con le previsioni e le finalità della Legge 381/91 (disciplina delle Cooperative Sociali) e del D.Lgs. n.112 del 3 luglio 2017, di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale, attraverso:

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) , b) , c) , d) , l) , e p) , del Decreto Legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della Legge 6 giugno 2016, n.106;

b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, con l'intesa che tali attività saranno concretamente esercitate solo se e quando la compagine sociale risultasse composta da soggetti che, per numero e per qualità psicofisiche, fossero in possesso dei requisiti di Legge così come prefissati dall'art.4 della L. 381/91 e successive disposizioni.

Per quanto riguarda i servizi di cui al punto "**a)**", la società si propone di promuovere, organizzare e gestire:

- asili nido e strutture similari, giardini aperti, ludoteca - piccoli e grandi - spazio gioco;
- scuole materne e altre strutture scolastiche ed educative per minori;
- attività scolastica e doposcuola per il potenziamento degli apprendimenti, aiuto alla esecuzione dei compiti, preparazione agli esami di licenza media e di maturità;
- comunità alloggio per minori e giovani in difficoltà, centri di pronto intervento;
- centri ricreativi diurni, centri di aggregazione giovanili, servizi di vacanza per minori;
- attività educativa di strada, attività di animazione del territorio;
- assistenza domiciliare a minori e servizi educativi domiciliari in genere;
- servizi residenziali per minori;
- centri di ascolto e counseling come relazione di aiuto e di orientamento scolastico;
- servizio di assistenza domiciliare e/o infermieristica e di riabilitazione per anziani;
- telesoccorso e teleassistenza e servizi di consulenza e segreteria per anziani;
- Gestione di Residenze Socio Assistenziali e/o reparti protetti di RSA;
- centri diurni integrati;
- servizi di assistenza notturna;
- soggiorni climatici per anziani;
- centri socio educativi per disabili;
- centri residenziali per disabili;
- servizi assistenziali, educativi, di sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;
- attività di sensibilizzazione ed animazione, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura e il turismo sociale;
- servizi di informazione e assistenza nell'ambito delle procedure per l'affidamento e l'adozione di minori;
- servizi di logopedia, psicomotricità, fisioterapia, pedagogico-educativi, terapia occupazionale, recupero funzionale e musicoterapia;

- attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali, finalizzate all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- servizi per l'integrazione sociale dei disabili;
- interventi di sostegno alla famiglia dei disabili;
- servizi di mediazione familiare;
- servizi di supporto all'inserimento lavorativo;
- azioni preventive del disagio sociale, nonché cura, riabilitazione, prestazioni sul territorio, collocamento presso ambienti protetti, pronto intervento, coordinamento fra enti, aspetti culturali, vicinanza, condivisione, ascolto, orientamento, educazione, sostegno psicologico, tutela della salute, aiuto materiale, assistenza, animazione, contatti con le persone di riferimento;
- strutture residenziali o semi-residenziali, quali dormitori, centri diurni, comunità protette e/o appartamenti protetti, centri di ascolto;
- interventi di assistenza a malati terminali;
- comunità di accoglienza residenziale per soggetti in situazione di povertà nonché extracomunitari;
- centri diurni di prima accoglienza e similari;
- centri territoriali di alfabetizzazione per adulti ed extracomunitari;
- iniziative e servizi terapeutici e di accoglienza, di assistenza, comunità di convivenza e simili nelle forme e nei modi ritenuti utili per il recupero della persona tossicodipendente e/o alcolodipendente;
- attività e servizi di assistenza domiciliare;
- attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici o privati;
- servizi e centri di riabilitazione;
- consultorio familiare;
- centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;
- attività di formazione e consulenza;
- attività produttive, attribuendo alle stesse una valenza terapeutica ed educativa, comunque non finalizzate all'inserimento lavorativo; in relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, aziende in proprietà o in affitto, attività di conservazione e trasformazione di prodotti propri o acquistati, lavorazioni a favore di terzi con i propri mezzi, attività di manutenzione di verde, attività finalizzate alla commercializzazione dei propri prodotti;
- campagne di sensibilizzazione e di informazione;
- interventi terapeutici di recupero per tossicodipendenti residenziali e diurni;
- interventi per il reinserimento di persone dipendenti da sostanze illecite e lecite;
- centri di auto aiuto per assuntori di sostanze illecite e lecite;
- organizzazione di prestazioni presso ospedali, istituti (psichiatrici, geriatrici, di pena), presidi di base, stazioni ferroviarie, giardini pubblici, strade, abitazioni private, esercizi pubblici;
- coordinamento tra operatori, volontari, specialisti, gruppi, enti;
- iniziative culturali e formative rivolte sia verso i propri soci che verso o per conto di altri gruppi ed enti;
- sostegno e reinserimento di soggetti a rischio;
- percorsi di qualificazione di base per specifiche figure professionali;
- aggiornamento professionale degli operatori dei servizi;

- interventi di supervisione dei piani socio assistenziali;
- supervisione e coordinamento di progetti per servizi socio assistenziali educativi;
- formazione per gli adulti e il volontariato.

Per quanto riguarda le attività di cui al punto "b)", si precisa che le attività di impresa in oggetto saranno svolte in funzione di un più efficace perseguimento delle finalità di cui al punto "a)", mirando a conseguire l'inserimento dei soggetti recuperati, o recuperabili, nelle attività di impresa.

Si precisa inoltre che, nonostante il collegamento funzionale tra le attività di tipo "a" e di tipo "b", l'organizzazione cooperativa sarà impostata nel senso di garantire - sia in termini amministrativi sia contabili - una netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate (di tipo "a" e di tipo "b").

Tanto precisato, le attività di impresa in oggetto sono le seguenti:

Area ecologia e ambiente:

- gestione di nettezza urbana, intesa come raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani delle aree pubbliche e private, ivi comprese le spiagge e la rete stradale, e dei fabbricati a qualunque uso adibiti;
- servizi di raccolta, trasporto, cernita e smaltimento di rifiuti speciali, tossico - nocivi e pericolosi;
- autotrasporto di rifiuti solidi urbani, carico e scarico di liquami o liquidi di spurgo;
- servizi inerenti la gestione dei rifiuti e delle materie prime secondarie, comprendenti gli studi di fattibilità, la definizione dei progetti di intervento, la sensibilizzazione della popolazione, la raccolta differenziata porta a porta, la raccolta degli ingombranti, la gestione di isole ecologiche, dei centri di selezione, dei centri di compostaggio e delle discariche, i progetti innovativi per l'utilizzo alternativo delle materie prime secondarie (residui);
- commercio e intermediazione di rifiuti e gestione in proprio e conto terzi di impianti per lo smaltimento e recupero di rifiuti solidi urbani e speciali quali carta, metalli, plastiche, organico, tessile, legno vetro;
- attività di bonifica del territorio, di consolidamenti, di forestazioni e riforestazioni, di laghi artificiali;
- depurazione e trattamento delle acque;
- sgombero di materiali di scarto compresi quelli ferrosi e non ferrosi mediante utilizzo di attrezzature e di macchinari idonei;
- vigilanza ecologica-ambientale.

Area verde e florovivaismo:

- progettazione e manutenzione del verde pubblico e/o privato;
- conduzione di aziende agricole e coltivazioni ortofrutticole e florovivaistiche e svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione del fondo, inclusa la possibilità di commercializzare, previa conservazione, trasformazione e confezionamento, i prodotti ottenuti da questo tipo di attività;
- organizzazione di corsi e seminari per la formazione professionale di giardiniere;
- manutenzione di parchi e giardini sia pubblici che privati;
- commercio all'ingrosso ed al dettaglio di piante, fiori, sementi, articoli mobili ed attrezzi da giardino, manuali, libri ed opuscoli in materia di giardinaggio.

Area informatica:

- costituzione di un centro di elaborazione e raccolta dati;
- meccanizzazione della contabilità e elaborazione dei dati di qualunque tipo e da chiunque richiesti;
- produzione ed elaborazione di software;
- commercializzazione di software, anche se prodotto o distribuito da terzi;

- commercio e noleggio sia all'ingrosso che al minuto, di mobili ed attrezzature per ufficio di ogni genere e tipo, ivi comprese macchine meccaniche elettriche ed elettroniche, sistemi e apparecchiature informatiche in genere, parti di esse, accessori, parti di ricambio ed apparecchiature di ogni specie;
- servizi di archiviazione dati e documenti su supporti fisici e automazione delle loro gestioni;
- servizio di ogni tipo connessi, collegati od affini all'informatica prestati ad imprese e soggetti sia pubblici che privati;
- servizi di telecomunicazione;
- servizi di assistenza tecnica nel settore informatico e delle macchine per ufficio;
- organizzazione ed effettuazione di corsi di formazione tecnica su sistemi operativi e linguaggi relativi;
- operazioni di esportazione ed importazione, assunzione di agenzie, commissionarie, apertura di punti vendita filiali e sedi secondarie;

Area pulizia civile e industriale:

- servizio di pulizia ambienti a Enti pubblici e privati;
- lavori di pulizia, sanificazione, disinfezione, derattizzazione e disinfestazione e attività ad essi accessorie da eseguire presso Enti pubblici e privati, presso soggetti privati sia mediante contratti di appalto che in altra forma.
- commercio sia al dettaglio che all'ingrosso di qualsiasi prodotto e materiale per la pulizia.

Area lavanderia:

- Laboratori di lavanderia e stireria industriale, noleggio, lavaggio, ripristino, stiratura e confezionamento di biancheria e prodotti tessili in genere;
- esercizi aperti al pubblico di lavasecco e stireria;

Area ristorazione:

- Gestione centri di cottura e mense a Enti pubblici e privati (catering);
- costruzione, gestione e impianto di ristoranti, mense, spacci aziendali, self-service, tavole calde e pubblici esercizi di vendita di generi alimentari;
- commercio e distribuzione di generi alimentari, di bevande anche alcoliche, e di altri materiali prodotti ed attrezzature connessi all'esercizio delle attività predette, e ciò sia in proprio che per conto terzi;
- Produzione, preparazione e distribuzione di cibi, bevande e pasti, anche preconfezionati;
- attività accessorie nelle prestazioni di servizi di ristorazione e simili, mediante l'emissione ed il collocamento presso terzi di buoni pasto o di altri titoli di legittimazione alle predette prestazioni, e ciò sia in proprio che per conto terzi o con la partecipazione di terzi.

Servizi vari:

- gestione di impianti sportivi;
- gestione di centralini e portinerie;
- gestione di call-center;
- gestione di strutture ricettive, quali bed and breakfast, casa vacanze, ostelli, hotel, motel;
- prestazione di servizi di operatori di sala e addetti ai servizi di tutela e sorveglianza;
- prestazione di servizi connessi all'organizzazione di mostre, spettacoli, manifestazioni ed eventi di qualunque sorta e natura, ivi comprese la prenotazione dei posti, l'emissione e la vendita di biglietti, l'espletamento delle pratiche amministrative connesse agli spettacoli di intrattenimento;
- prestazione e gestione di servizi logistici e tecnici a supporto delle produzioni

cinematografiche, ivi compresa l'organizzazione delle figurazioni per scene di massa;

- installazione e gestione di sistemi e servizi di tele-allarme e radio-allarme, di antifurto e antisabotaggio, telecontrollo e controllo satellitare;
- verifica degli impianti e delle tecnologie di sicurezza per la prevenzione incendi e per la sicurezza privata ed aziendale;
- gestione del portierato, monitoraggio ambientale, ricevimento, distribuzione, corrispondenza ordinaria e delle raccomandate ed assicurate;
- gestione dei servizi di autisti ed hostess;
- gestione di parcheggi per conto di Enti pubblici e privati;
- gestione dei servizi di assistenza ed accoglienza presso porti, aeroporti, ospedali, strutture pubbliche e private;
- gestione di mostre e musei sia temporanei che permanenti;
- gestione di servizi condominiali;
- organizzazione di corsi di formazione, seminari ed iniziative utili alla qualificazione del personale.
- organizzazione ed assistenza al pubblico di campagne pubblicitarie e comunque la prestazione di servizi in campo pubblicitario, ivi compresa la gestione di spazi pubblicitari.

La Cooperativa si propone, inoltre, di promuovere iniziative sociali, culturali, professionali, mutualistiche, ricreative e sportive, per favorire la qualificazione o riqualificazione o specializzazione professionale dei propri soci ed in genere per migliorare la qualità della vita.

Ricorrendovi i presupposti di Legge, la Cooperativa potrà partecipare a pubblici appalti; la Cooperativa, peraltro, potrà stabilire convenzioni con enti locali, con l'Amministrazione Statale o con altre amministrazioni ed enti, richiedere ed avvalersi di contributi, agevolazioni, provvidenze ed interventi disposti da organismi comunitari, statali, regionali, da enti locali, da enti in genere e da privati.

La Cooperativa, per agevolare la realizzazione dell'oggetto sociale, potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

In relazione ai propri scopi, la Cooperativa potrà svolgere tutte quelle attività che si riterranno opportune per l'inserimento lavorativo dei soci svantaggiati.

La Cooperativa, inoltre, potrà organizzare e partecipare a tutte le iniziative culturali, ricreative, assistenziali, atte a diffondere il principio della solidarietà, per il miglioramento delle condizioni di vita degli handicappati e delle loro famiglie.

Le differenti attività di cui alle precedenti lettere A) e B), anche ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla L. n.381 del 1991, avverranno con gestioni amministrative nettamente separate.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, la Società potrà, strumentalmente, compiere - nel rispetto delle norme vigenti - tutti gli atti e le operazioni mobiliari, immobiliari ritenuti necessari o utili a tal fine.

TITOLO III: SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori ordinari)

5.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

5.2 Prima di essere ammesso come Socio Cooperatore, il cosiddetto socio viene inserito nella Categoria speciale dei soci cooperatori, con lo status di "Socio in prova".

5.3 Il "Socio in prova" deve effettuare un periodo di prova che non potrà essere

superiore a 2 anni. Dopo tale periodo, ove non sia escluso o receda, previa domanda di ammissione, diventa Socio ordinario a pieno titolo.

5.4 I Soci in prova, non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2476 c.c. ad essi si applica quanto previsto nell'art. 6 per la Categoria dei speciale di soci cooperatori.

5.5 Possono assumere la qualifica di soci: a) coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali; b) le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi siano coerenti con l'attività economica della cooperativa.

5.6 Possono, altresì, essere soci, solo come persone fisiche: a) i titolari di ditte individuali con partita Iva; b) i liberi professionisti; c) i titolari di società; d) i lavoratori ed i dipendenti di ditte, imprese, società ed Enti pubblici o privati.

5.7 In ogni caso, non possono divenire soci cooperatori coloro che sono già soci di: cooperative, società e associazioni varie, che esercitano attività identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

5.8 Nel momento in cui il socio presta il proprio lavoro all'interno della cooperativa si instaura un vero e proprio rapporto di lavoro che può essere prestato in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale.

Art. 6 (Categoria speciale di soci cooperatori)

6.1 L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 5) in una categoria speciale in ragione dell'interesse: a) alla loro formazione professionale; b) al loro inserimento nell'impresa.

6.2 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2476 c.c.

6.3 Nel caso di cui alla lettera (a) dell'art. 6.1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

6.4 Nel caso di cui alla lettera (b) dell'art. 6.1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

6.5 La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- a) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- b) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- c) il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

6.6 Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'art. 33, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

6.7 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

6.8 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni

caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

6.9 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13.1 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

6.10 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 14.1 del presente statuto:

a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.

b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

6.11 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto.

6.12 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

7.1 Le persone fisiche, le società, le associazioni e gli enti che intendono essere ammessi come socio, devono presentare all'Organo amministrativo la relativa domanda scritta, compilando l'apposito modulo predisposto dalla cooperativa in cui verrà indicato anche il numero minimo di quote nominali che il socio è tenuto a sottoscrivere.

7.2 L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio ogni utile documento al fine di meglio identificarne i requisiti.

7.3 L'Organo amministrativo, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

7.4 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

7.5 L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

7.6 Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Conferimenti e quote dei soci cooperatori)

8.1 I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote del valore nominale di Euro 30,00 (trenta virgola zero zero).

8.2 La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.

Art. 9 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

9.1 Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Cooperativa senza l'autorizzazione degli Amministratori.

9.2 Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, compilando l'apposito modulo predisposto dalla cooperativa. Salvo espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di quote detenuto dal socio.

9.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Art. 10 (Obblighi del socio)

10.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) Al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) All'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

10.2 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 11 (Diritti dei soci)

11.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

11.2 Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo amministrativo, il quale determinerà la data e l'ora d'inizio della consultazione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.

11.3 La richiesta deve essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o Posta Elettronica Certificata.

11.4 La consultazione può svolgersi durante l'orario di apertura pomeridiana degli Uffici della Cooperativa, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.

11.5 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 12 (Perdita della qualità di socio)

12.1 La qualità di socio si perde: 1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica; 2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica; 3) per insubordinazione e/o comportamento oltraggioso; 4) per scarso apporto cooperativo e lavorativo; 5) per inidoneità all'esercizio delle proprie mansioni; 6) per divulgazione di notizie riservate della Cooperativa; 7) per esercizio dell'attività lavorativa sotto effetto di farmaci, stupefacenti, alcool od altro; 8) per il rifiuto di sottoporsi a test casuali di controllo sull'utilizzo di alcool e stupefacenti; 9) per ricevimento di avviso di garanzia o condanna per reati verso la persona e la cosa pubblica; 10) su segnalazione degli altri soci, previa valutazione dell'organo amministrativo; 11) per atteggiamenti immorali e scarsa attenzione e rispetto della persona bisognosa in affidamento alla Cooperativa.

Art. 13 (Recesso del socio)

13.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che non intende più partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

13.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

13.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la cooperativa revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

13.4 Spetta all'organo amministrativo constatare, entro 60 giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

13.5 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

13.6 Il recesso non può essere parziale ed il socio receduto non può essere riammesso.

Art. 14 (Esclusione)

14.1 L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 15 (quindici) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;

f) che risulti sottoposto a procedimento giudiziario per reati contro la persona e/o il patrimonio pubblico.

14.2 Contro la deliberazione di esclusione, il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

14.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

14.4 Il socio escluso non può essere più riammesso, salvo i casi previsti dalla legge.

Art. 15 (Liquidazione)

15.1 I soci receduti o esclusi hanno diritto alla liquidazione della partecipazione sociale eventualmente rivalutata ai sensi dei successivi artt. 32.6 lett. c) e 33.

La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

15.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 *quinquies*, comma 3 c.c.

15.3 Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli dell'art. 2545 *quinquies*, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni. Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 16 (Morte del socio)

16.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 15.

16.2 Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

16.3 Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 c.c..

16.4 Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 15.

16.5 In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.

16.6 In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 15.

Art. 17 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso)

17.1 La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

Art. 18 (Responsabilità dei soci cessati)

18.1 Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

18.2 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV: SOCI VOLONTARI

Art. 19 (Requisiti)

19.1 Ai sensi dell'art. 2, legge n. 381/1991, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

19.2 Il loro numero non potrà superare quello previsto per legge.

Art. 20 (Domanda di ammissione)

20.1 Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della cooperativa dovranno presentare domanda su apposita modulistica predisposta dalla Cooperativa con particolare precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili a eseguire a titolo gratuito nell'ambito delle attività della cooperativa.

20.2 Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il Consiglio di amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

20.3 In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.

Art. 21 (Obblighi e compensi)

21.1 Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art. 10 e l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro, sarà commisurato alla disponibilità data alla cooperativa e agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.

21.2 Egli potrà recedere dalla cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente art. 14, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

21.3 Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

21.4 Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, determina l'importo della

retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative.

21.5 Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese di cui all'art. 4 comma 4.12.

TITOLO V: SOCI FINANZIATORI – SOCI SOVVENTORI

Art. 22 (Norme applicabili)

22.1 Oltre ai soci cooperatori di cui al titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 c.c..

22.2 Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le quote di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

22.3 Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Art. 23 (Soci sovventori)

23.1 Qualora vengano costituiti dalla cooperativa, con deliberazione dell'assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

Art. 24 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

24.1 I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale denominata Fondo per il potenziamento aziendale.

24.2 I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di euro 30,00 (trenta virgola zero zero). Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 1 (uno).

24.3 La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Art. 25 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

25.1 Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

25.2 Pertanto, il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e gli amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

25.3 In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire le quote, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 26 (Deliberazione di emissione)

26.1 L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti: a) l'importo complessivo dell'emissione; b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse; c) il termine minimo di durata del conferimento; d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori; e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

26.2 La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

26.3 A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spetta 1 (uno) voto, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'assemblea nella delibera di emissione.

26.4 I soci sovventori, unitamente agli altri soci finanziatori, non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato nel rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero dei voti da essi portati.

26.5 Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

26.6 La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione delle quote.

Art. 27 (Recesso dei soci sovventori)

27.1 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

27.2 Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO VI: STRUMENTI FINANZIARI

Art. 28 (Strumenti finanziari)

28.1 Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t. del cod. civile.

Art. 29 (Regolamento)

29.1 In caso di emissione, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

29.2 La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

Art. 30 (Assemblea speciale – Collegio Sindacale)

30.1 All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

30.2 Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria.

TITOLO VII: PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 31 (Elementi costitutivi)

31.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;
- 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 32.6, lett. a) e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 10.1;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

31.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

32.3 Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 32 (Bilancio di esercizio)

32.1 L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

32.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

32.3 Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

32.4 Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

32.5 Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

32.6 La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.1.1992 n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.

32.7 La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

Art. 33 (Ristorni)

33.1 L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può

appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

33.2 La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

33.3 La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VIII: DECISIONI DEI SOCI, COMPETENZE E MODALITA'

Art. 34 (Decisioni dei soci)

34.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento della società, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

34.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2543 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) l'autorizzazione, su proposta motivata degli amministratori, dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione;
- g) la delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli amministratori;
- h) la delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio.

34.3 Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c), f), g) e h) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme, rispettivamente, di cui agli artt. 35 e 36.

34.4 Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 38.

Art. 35 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta)

35.1 La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i soci, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

35.2 Ai soci è assegnato il termine di 20 (venti) giorni per trasmettere la risposta, che deve essere scritta e sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine, purché non inferiore a giorni cinque e non superiore a giorni trenta.

35.3 La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego.

35.4 La mancanza di risposta del socio entro il termine suddetto è considerata come silenzio-assenso e pertanto il voto è favorevole.

35.5 L'organo amministrativo deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori ed ai sindaci, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti, nonché la quota di capitale da ciascuno rappresentata;
- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

35.6 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

35.7 Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci ed i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

Art. 36 (Decisioni mediante consenso espresso per iscritto)

36.1 Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza assembleare e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei soci, in adesione ad una predefinita proposta di decisione ai sensi del precedente art. 35. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della proposta di decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

36.2 La decisione dei soci si intende formata soltanto qualora pervengano alla società, nelle forme sopraindicate ed entro dieci giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti soci che raggiungano il quorum deliberativo previsto al successivo art. 38.

36.3 L'organo amministrativo deve raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti nonché la quota di capitale da ciascuno rappresentata;
- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

36.4 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

36.5 I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

Art. 37 (Decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto: diritto di voto e quorum)

37.1 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui agli artt. 35 e 36 presente statuto, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti per il socio sovventore e per il socio cooperatore persona giuridica.

37.2 Le decisioni dei soci mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Art. 38 (Decisioni dei soci mediante deliberazione assembleare)

38.1 Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente art. 26.1 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

38.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano.

38.3 L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.

38.4 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il quorum costitutivo necessario.

38.5 In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 39 (Decisioni dei soci mediante deliberazione Assembleare: costituzione e quorum deliberativi)

39.1 In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

39.2 L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altre località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole del 51% dei soci con diritto di voto.

Art. 40 (Votazioni)

40.1 Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso. Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

40.2 Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

40.3 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi,

contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario.

Art. 41 (Voto)

41.1 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

41.2 Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

41.3 Per i soci sovventori si applicano le relative norme stabilite da un apposito regolamento.

41.4 Ai soci cooperatori persone giuridiche è possibile attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.

41.5 I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 c.c. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 42 (Presidenza dell'Assemblea)

42.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

42.2 La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

TITOLO IX: AMMINISTRAZIONE

Art. 43 (Amministrazione)

43.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato dai soci.

43.2 Il Consiglio di Amministrazione sarà composto da un numero variabile da 3 (tre) a 5 (cinque) Consiglieri e il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

43.3 I componenti del Consiglio di Amministrazione sono scelti tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche e in ogni caso, almeno uno, deve essere scelto tra i sottoscrittori del presente statuto, se in vita e comunque disponibile ad assolvere all'incarico.

43.4 I componenti il Consiglio di amministrazione, compreso il primo, durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica tre esercizi sociali.

43.5 Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vicepresidente.

Art. 44 (Compensi agli Amministratori)

44.1 Le cariche di Presidente, di Vicepresidente e di Consigliere, in sé considerate, sono compatibili; a) con lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato con la cooperativa stessa; b) con l'avvio di una attività autonoma o di impresa individuale; c) con lo svolgimento di un lavoro autonomo; d) con lo svolgimento della libera professione; e) con lo svolgimento di un lavoro dipendente presso Imprese ed Enti pubblici o privati.

44.2 Il compenso mensile del Presidente è equiparato a quello di lavoratore subordinato Area/Categoria F2 (o equivalente) del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti e soci delle Cooperative sociali esercenti attività nel settore sociosanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo.

44.3 Appartengono all'Area/Categoria F2 (o equivalente): i lavoratori che, pur non facendo parte della categoria dirigenziale, svolgono in maniera continuativa e dietro formale incarico dei Soci della Cooperativa una funzione di rilevante importanza ai fini della rappresentanza, dello sviluppo e dell'attuazione della cooperativa.

44.4 Per le cariche di Vice-Presidente e di Consigliere non è previsto nessun compenso mensile, ma solo un gettone di presenza per ogni partecipazione alle attività del Consiglio amministrativo.

44.5 L'Assemblea dei Soci, in deroga ai punti 44.2 e 44.4, può deliberare ogni altra e diversa forma e/o importo per il compenso degli Amministratori.

Art. 45 (Compiti degli Amministratori)

45.1 Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

45.2 Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

45.3 Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa, potranno istituire appositi comitati scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni.

Art. 46 (Metodi decisionali semplificati)

46.1 Nel caso in cui la cooperativa sia amministrata da un consiglio di amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto nel successivo art. 47 sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

46.2 La consultazione scritta avviene su iniziativa del presidente ovvero di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri e ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare

la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

46.3 Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza collegiale e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei consiglieri, in adesione ad una predefinita proposta di decisione. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun consigliere con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

46.4 La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica.

46.5 Le decisioni di cui al presente articolo sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Art. 47 (Metodo decisionale collegiale)

47.1 Quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

47.2 A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

47.3 Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 48 (Integrazione del Consiglio)

48.1 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.

48.2 Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

48.3 In caso di mancanza sopravvenuta degli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 49 (Rappresentanza del Presidente)

49.1 Il Presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

49.2 Esso può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Può, inoltre, aprire ed utilizzare conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti bancari e/o presso istituti finanziari, stipulare polizze assicurative.

49.3 Ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

49.4 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

49.5 Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

TITOLO X: ORGANO DI CONTROLLO

Art. 50 (Collegio sindacale)

50.1 Quando è obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 2543 c.c., i soci provvedono alla nomina del collegio sindacale o del sindaco unico che ha anche funzioni di controllo contabile.

50.2 Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti; il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.

50.3 I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Art. 51 (Compiti)

51.1 L'organo di controllo esercita le funzioni di controllo contabile previste dall'art. 2409 ter c.c. Esso inoltre vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento.

Art. 52 (Organo di controllo facoltativo)

52.1 Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'art. 2543 c.c., con decisione dei soci può essere nominato un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, o un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

52.2 In caso di nomina facoltativa del collegio sindacale o del revisore, a essi si applicano, ove l'atto di nomina non contenga un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti c.c.

TITOLO XI: SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 53 (Scioglimento anticipato)

53.1 Lo scioglimento della Cooperativa viene deliberato dall'Assemblea e nel caso non si raggiunga la maggioranza per deliberare, l'Assemblea dei soci verrà riconvocata altre due volte con cadenza di 30 giorni e qualora anche in queste convocate assemblee non si raggiungano le maggioranze, la Cooperativa verrà sciolta dal Presidente in carica senza diritto di appello da parte dei soci che disertando le convocate assemblee che in virtù della loro non partecipazione e/o manifestazione di interesse approvano nella modalità di "silenzio assenso" lo scioglimento della Cooperativa demandando al Presidente ogni piena e incondizionata facoltà ed azione.

53.2 L'assemblea o il Presidente che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 54 (Devoluzione patrimonio finale)

54.1 In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine: a) rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di quote di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato; b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. c) rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato secondo le norme previste.

TITOLO XII: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 55 (Regolamenti)

55.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i

rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti, informative e disposizioni che regolano l'esercizio delle attività della cooperativa.

55.2 Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 56 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

56.1 La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci operatori;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotti i debiti verso i soci ed i terzi, il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

56.2 I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Firmato: AMBROSECCHIA Cosimo Damiano - GIUSEPPE DISABATO Notaio.

Vi è il sigillo.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dell'art. 68-ter legge 16 febbraio 1913 n. 89, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Matera, li 10 maggio 2023

Imposta di bollo esente.